

al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CPE.

7.10 Evaldis si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo di sbilanciamento che verrà determinato mensilmente dividendo la somma dei costi di sbilanciamento, di ogni singola zona, relativi alle ore in cui Evaldis risulta a debito, per l'energia, comprensiva delle perdite, prelevata e fatturata nel medesimo mese da tutti i punti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento; al Cliente sarà addebitato su base mensile il corrispettivo precedentemente calcolato moltiplicato per l'energia prelevata e fatturata, comprensiva delle perdite, nel medesimo mese dal/dai punti/di prelievo nella sua titolarità.

7.11 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/ trattati per fasce orarie.

7.12 Il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore del Fornitore di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura. Il corrispettivo applicato è commisurato al valore del contributo in quota che il CLIENTE, per l'autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella richiesta, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri rapporti con l'Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, previa valutazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione.

ART. 8 – LETTURA, CONTROLLO E VERIFICA DEI MISURATORI (art. specifico per la sola fornitura di gas naturale)

8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di tempestiva autolettura da parte del CLIENTE da effettuarsi in concomitanza con l'attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto.

8.2 E' prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del CLIENTE. Il CLIENTE che intende procedere all'autolettura dovrà comunicare, con le modalità indicate nella richiesta, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri rapporti con l'Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, previa valutazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito di effettiva lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione.

8.3 Nel caso in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore per cause imputabili al CLIENTE, il consumo potrà essere stimato secondo i profili tipo indicati dall'ARERA.

8.4 Il CLIENTE deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l'Impresa di Distribuzione e/o l'Impresa di Trasporto, nell'esercizio dei rispettivi doveri, come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far sospendere la somministrazione finché il CLIENTE non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno esclusivamente a carico del CLIENTE.

8.5 Le parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica risulterà uno scostamento, le parti concordano di chiedere che la ricostruzione dei prelievi avvenga ad opera dell'Impresa di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, in eccesso daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui l'Impresa di Distribuzione definirà i quantitativi dovuti al termine della procedura di revisione, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

8.6 Qualora il CLIENTE volesse controllare se il contatore funzioni correttamente deve presentare una richiesta di verifica al Fornitore, secondo le modalità previste dalla Delibera 574/2013/R/Gas del 12 dicembre 2013 (RODG), visto che la verifica ha dei costi, il Fornitore il cui numero prima al CLIENTE, che dovrà confermargli la richiesta. Il venditore dovrà poi trasmettere la conferma della richiesta al distributore entro 90 giorni lavorativi.

8.7 Il CLIENTE prende atto che i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a disposizione degli stessi da parte dell'Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, con cadenza almeno annuale

ART. 9 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI GAS ED ENERGIA ELETTRICA

9.1 La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell'Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del CLIENTE ovvero, in assenza di questa, stimati dal Fornitore. I volumi di gas naturale e di energia elettrica considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest'ultima.

9.2 I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.

9.3 La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica finora avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall'Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non dovessero essere disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia.

ART. 10 – MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS (art. specifico per la sola fornitura di gas naturale)

10.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del distributore del gas, in ogni caso il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore.

10.2 La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la ricegnenza dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE espone il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

10.3 Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

10.4 Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.

10.5 Il CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso.

10.6 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. Il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.

ART. 11 – APPARECCHIATURE (art. specifico per la sola fornitura di gas naturale)

11.1 Sono impianti e apparecchi del CLIENTE quelli situati a valle del Misuratore, ossia nei punti situati oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso.

11.2 Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare distruzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.

11.3 Il Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al CLIENTE per l'adeguamento degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possano derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall'art.17.

ART. 12 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

12.1 Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i., allegata "A" Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base bimestrale, fatta salva la facoltà del fornitore di aumentare la frequenza di fatturazione se prevista dalle condizioni tecnico-economiche. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati ritenuti dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.

12.2 La fattura predisposta in formato elettronico ed è consultabile previa ricezione di una mail di avviso della pubblicazione sul portale della fattura. Il CLIENTE potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture. L'attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l'apposita sezione presente nel Modulo di Adesione oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L'attivazione del servizio

può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio delle fatture in formato elettronico.

12.3 Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nel rispetto dei termini prescritti dall'art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. "procedura SDD"), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore.

12.4 Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

12.5 Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del CLIENTE. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.

12.6 Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

ART. 13 – MOROSITÀ

13.1 In caso di ritardo pagamento di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come stabilito dal D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per la predisposizione e l'invio dei solleciti di pagamento delle fatture.

13.2 In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il Fornitore si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'Art.1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.

13.3 In caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art. 12, il Fornitore si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo/consegna disallineabile, il Fornitore, mediante apposita comunicazione di costituzione in mora, provvederà ad intimare il pagamento delle fatture scadute, entro un termine di 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora. Tale termine sarà pari a 10 (dieci) giorni solari nel caso in cui sia stata attivata una richiesta di sospensione della fornitura nei 90 giorni precedenti. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento al numero di fax indicato nella comunicazione di sollecito. Nel caso in cui il Fornitore, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica e/o la Chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità decorsi non meno di 3 (tre) giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica, il Distributore prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà comunque effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Tale riduzione è effettuata dal Distributore per i soli punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che, nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il Fornitore potrà chiedere al Distributore l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del punto di fornitura.

13.4 Il Fornitore avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto, oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito.

13.5 (comma specifico per la sola fornitura di energia elettrica) La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disallineabili" prevista dalla Del. ARERG/4/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso IL FORNITORE, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di disseminamento e di trasporto mediante il Punto di Prelievo del CLIENTE interessati dall'incidente. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico e quindi a trasferire la titolarità dei Punti di prelievo interessati all'esercente il servizio di Maggior Tutela.

13.6 La procedura di sospensione della fornitura non potrà trovare altresì applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura e comunque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.

13.7 Il Fornitore avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE secondo la Delibera ARERG sul sistema indennitario (Del. ARG/elt.191/09 e s.m.i. e Del. 593/2017/R/Com e s.m.i.).

13.8 A seguito della chiusura del Punto di Prelievo e/o del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, qualora il Fornitore abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'art. 11, lo stesso avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo/riconsegna in oggetto.

13.9 (comma specifico per la sola fornitura di gas naturale) In caso di cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione della fornitura, IL FORNITORE trasmetterà al Distributore copia della documentazione attestante la morosità del CLIENTE, copia del contratto e della sua risoluzione.

13.10 La procedura di messa in mora è sospesa nel caso in cui il CLIENTE abbia fatto ricorso alla procedura di conciliazione di cui all'art. 19.

ART. 14 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

14.1 Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell'art.2359 c.c. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.

14.2 Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere i crediti edili derivanti/dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s'impegna sin d'ora ad accettare, come accetta, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.

ART. 15 – GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

15.1 A garanzia degli obblighi assunti, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattato in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati) così rispettivamente commisurato:

- per quanto riguarda la fornitura di gas naturale: pari a Euro 30,00 fino a 500 mc; Euro 90,00 da 501 mc a 1500 mc, pari a Euro 150,00 da 1.501 mc a 2.000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2.501 mc a 5.000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte; Per i Clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione 402/2013/R/Com, è previsto un deposito cauzionale ridotto secondo i seguenti importi: pari a Euro 25,00 fino a 500 mc; Euro 77,00 da 501 mc a 5.000 mc, il valore di una mensilità di consumo medio al netto delle imposte per consumi superiori a 5.000 Smc/anno;

- per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza impegnata.

15.2 In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui all'art.15.1, le stesse dovranno essere riacquistate dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, indipendentemente dal consumo annuo del CLIENTE, avrà facoltà di richiedere ulteriori garanzie, rispetto a quelle già dovute, anche in caso di pagamento ritardato, mancato o parziale. Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ

16.1 Il Fornitore presta esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione del gas e/o dell'energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi al servizio svolto dalla Impresa di Distribuzione gas e/o energia elettrica.

16.2 La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.

16.3 Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, riduzioni della somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.

16.4 Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi compresi alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla somministrazione oggetto del Contratto, ivi compresa l'ARERA, scioperi, serrate ed ogni altra manifestazione a carattere industriale o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea o meno del servizio di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l'interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas naturale o di energia elettrica causate da fatti e/o atti dell'Impresa di Trasporto e/o dell'Impresa di Distribuzione.

16.5 Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

16.6 Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del CLIENTE.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi:

- i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferme restando l'applicazione degli interessi di mora;
- ii) qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell'art.12;
- iii) mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del CLIENTE se richieste e dovute ai sensi dell'art.15 delle CGF;
- iv) prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore di riserva la facoltà di adire per vie legali;
- v) violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt. 11 e 11 delle CGF.

17.2 Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto al CLIENTE, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive.

17.3 Inoltre il Contratto si risolverà automaticamente in seguito alla disattivazione di cui il PDR/POD di cui al Contratto.

17.4 Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del CLIENTE.

17.5 In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del servizio di ultima istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.

17.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Fermo restando quanto previsto dall'art. 17.1 delle Condizioni Generali di Contratto, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte del Fornitore di comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura business. In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Economiche di fornitura, il Fornitore applicherà ai prelievi eventualmente già effettuati dal CLIENTE il prezzo corrispondente alla componente PED, come definita dalla Del. 156/07 (TIV) e successivi aggiornamenti e modifiche. Tale prezzo è da intendersi al netto delle componenti indicate all'articolo 7, che saranno applicate e aggiornate secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti

Art. 18 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE

18.1 Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.

18.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.

18.3 Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tranne comunicazione scritta e/o via PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con il preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse.

- i) Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dalla invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;
- ii) la dimostrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;
- iii) la decorrenza della variazione proposta;

- iv) termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all'art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;
- v) l'illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

ART. 19 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

19.1 Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l'invio di reclami. Tale modulo, una volta completato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Ufficio Reclami del Fornitore via email o PEC ai recapiti indicati sul sito web del Fornitore (www.evaldis.com).

19.2 È fatta salva la possibilità per il CLIENTE di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga: nome e cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CPE e nel modulo di adesione.

19.3 I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art.19.2 ed ogni altra comunicazione ai sensi del Contratto dovranno essere inviati dal CLIENTE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web) Evaldis - Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano.

19.4 Se il reclamo inoltrato dal CLIENTE al Fornitore riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA 153/2012/R/Com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il CLIENTE ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno solare successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.

19.5 Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al CLIENTE ai sensi del Contratto sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità di cui al precedente art.19.3.

19.6 Il Cliente potrà ricorrere anche al Servizio di conciliazione Clienti Energia istituito dall'ARERA presso l'Acquirente Unico per la risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere. Per ulteriori informazioni sul Servizio conciliazione è possibile consultare i siti dell'autorità e del Servizio, inviare una email al Servizio conciliazione all'indirizzo: serviziocconciliazione@acquirentiunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore al numero verde 800.166.654 (da telefono fisso o da cellulare). Tutti gli operatori, venditori o distributori, ad eccezione del FUJ (Fornitore di Ultima Istruzione gas), sono tenuti a prendere parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità. Il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato

ART. 20 - REGISTRAZIONE DEI DATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Durante l'esecuzione del Contratto e per la durata dello stesso, il Fornitore potrà avvalersi del servizio di call center per contattare il CLIENTE. Secondo quanto previsto da ARERA e dalle vigenti normative in materia, il CLIENTE presta il proprio consenso a che si proceda alla registrazione dei suoi dati personali. Il CLIENTE presta altresì il

proprio consenso a che eventuali chiamate effettuate da o per conto del Fornitore al numero di telefono indicato dal CLIENTE stesso nella proposta di contratto siano registrate limitatamente a quanto necessario per dare eventualmente evidenza del rapporto contrattuale nei limiti e per i fini previsti da ARERA. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;

20.21 I dati personali del CLIENTE, potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del Cliente, la progettazione e l'attuazione di iniziative commerciali da parte del Fornitore, di società terze per conto del Fornitore o di società terze per proprie finalità a cui il Fornitore abbia ceduto i dati, sondaggi, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell'offerta del Fornitore, effettuate direttamente dal Fornitore o da società terze per conto dello stesso, solleciti pagamento anche attraverso telefonate e/o l'invio di mail e/o di sms. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa in ordine all'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. La Policy Privacy è consultabile sul sito del Fornitore (www.evalida.com).

20.31 L'averla da parte del Fornitore dei dati personali del CLIENTE avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ai fini della conclusione e/o esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con l'Impresa di Distribuzione e l'Impresa di Trasporto, soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie.

ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

21.1 Il Contratto è stato redatto nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV)) e della normativa vigente applicabile. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto e nei suoi allegati debbono intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

21.2 Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è il foro di Milano, salvo diversa inderogabile previsione.

21.3 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

ART. 22 - INDENNIZZI AUTOMATICI

22.1 Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l'Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.

22.2 Ai CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l'indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.

22.3 Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i..

22.4 Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l'invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.

22.5 Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.

22.6 La qualità commerciale dell'attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIQV.

22.7 In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto, l'indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L'indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.

22.8 In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito "TIQV") il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.

22.9 Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari; 2) restituire al CLIENTE gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari; 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal CLIENTE.

22.10 In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest'ultimo è tenuto al versamento di un indennizzo pari a 25 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo l'indennizzo è di 25 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l'indennizzo è di 50 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l'indennizzo è di 75 Euro

ART. 23 - RISOLUZIONE E CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ DEI CLIENTI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

23.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.10 delle CGF (Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.

23.2 L'eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.

23.3 Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.

NOTA INFORMATIVA

Informativa generale per il cliente finale

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. In caso di accettazione della Sua proposta da parte di Evalida S.r.l., salvo che abbia optato per l'applicazione da parte di Compagnia Energetica Italiana S.p.A. delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un cliente avente diritto al servizio di tutela (come definito nel Testo Integrato Vendita Gas approvato dal Delibera n.64/2009 e s.m.i. dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in alternativa all'offerta eventualmente attivata sul mercato libero. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta:

• Nome dell'impresa: Evalida S.r.l.;

• Indirizzo utile anche per l'invio di comunicazioni e reclami scritti:

Piazza Eleonora Duse, 2 – 20122 Milano; Fax: 02 00695898;

• Numero Verde: 800.959.273

• Indirizzo mail: servizio.clienti@evalida.com

• Codice identificativo o nome del personale commerciale con cui è in contatto:

• Firma del personale commerciale con cui è in contatto:

• Data di presunta attivazione: vedere separata comunicazione di attivazione (Welcome Letter);

• Periodo di validità della proposta, come da art.3 delle CGC: 45 giorni solari.

Informativa sul contenuto del contratto

Il contratto in relazione al quale ha formulato la Sua proposta, deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- **prezzo del servizio;**
- **durata del contratto;**
- **modalità di utilizzo dei dati di lettura;**
- **modalità e tempistiche di pagamento;**
- **conseguenze del mancato pagamento;**
- **eventuali garanzie richieste;**
- **modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di ripensamento;**
- **modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso;**
- **modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.**

Il contratto deve sempre contenere almeno i seguenti documenti:

• CTE, CGC, Nota Informativa, Scheda di Confrontabilità, Modulo dati catastali.

Informativa generale sull'attività di Evalida S.r.l.

Evalida S.r.l. fornisce gas naturale e/o energia elettrica a clienti finali. Il personale commerciale di Evalida S.r.l. ha ricevuto una formazione volta a garantire una adeguata conoscenza delle caratteristiche delle offerte commerciali, del contenuto dei codici di condotta predisposti dall'ARERA, nonché dei diritti riconosciuti ai clienti. Per informazioni e comunicazioni sul contratto di somministrazione e sulla fornitura, il cliente può contattare Evalida S.r.l. ai recapiti indicati sul sito accessibile dal seguente URL www.evalida.com, o tramite il modulo di comunicazione accessibile dal sito web.

Informativa sui livelli di qualità commerciale

I livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita, sono i seguenti. Standard specifici: il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è pari a 30 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è pari a 60 giorni solari o 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale e per la rettifica di doppia fatturazione pari a 20 giorni solari. Standard generale: è indicato nella percentuale minima del 95% di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro il tempo massimo di 30 gg solari.

Bonus Sociale

Dal 1 Gennaio 2021 il Bonus Sociale per Disagio Economico (Elettrico e Gas) sarà riconosciuto automaticamente in bolletta ai cittadini/ nuclei familiari che ne hanno diritto. Basterà presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) tramite i canali previsti (Comuni, CAF, sito INPS) al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per accedere alle prestazioni sociali agevolate. In presenza dei requisiti previsti dalla legge (gravi condizioni di salute) sarà possibile ottenere anche il Bonus per Disagio Fisico compilando la domanda presso il proprio comune di residenza o presso altro istituto designato (esempio: CAF). Per qualsiasi informazione puoi visitare il sito: www.arera.it/it/bonus_sociale.htm

Composizione del Mix Medio Nazionale dei Combustibili

Previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicata dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

Composizione Mix energetico usato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa.

Anno	Fonti Rinnovabili	Carbone	Gas Naturale	Prodotti Petroliiferi	Nucleare	Altre Fonti
2020	0,00%	11,40%	77,46%	0,85%	5,47%	4,82%
2021	8,36%	13,06%	64,93%	1,39%	7,05%	5,21%

Composizione Mix Medio Nazionale usato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano.

Anno	Fonti Rinnovabili	Carbone	Gas Naturale	Prodotti Petroliiferi	Nucleare	Altre Fonti
2020	44,31%	4,75%	45,88%	0,57%	0,00%	4,49%
2021	42,32%	5,07%	48,13%	0,88%	0,00%	3,60%

Informativa al cliente per il trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13, 23 del D.lgs. n. 196/2003

Evalida S.r.l. ("Titolare del trattamento") La informa che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 ("Codice della Privacy") e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679 ("Regolamento"), il trattamento dei Suoi dati personali di cui è in possesso e/o che Le saranno richiesti e/o che ci verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in esecuzione di obblighi legali e/o contrattuali. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche e metodologie strettamente correlate alle finalità sotto indicate e nel rispetto delle vigenti normative sopra citate, fermo l'impegno da parte Sua di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. La normativa vigente sulla protezione dei dati Le attribuisce specifici diritti (nella Sua qualità di "Interessato", il quale, per l'esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento.

I diritti esercitabili dall'Interessato, di seguito descritti, sono: Diritto di accesso; Diritto di Rettifica; Diritto di cancellazione; Diritto di limitazione; Diritto alla portabilità; Diritto di opposizione. In particolare Lei ha il diritto di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forme intellegibili; di essere informato sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge. E' inoltre Sua facoltà poter modificare e/o revocare i consensi prestati, ogni volta lo desidera. I dati personali forniti da Lei forniti a Evalida S.r.l., in relazione al prodotto/servizio erogato, verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento Europeo 2016/679, per le finalità di seguito riportate:

a) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto:

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del CONTRATTO e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo. A tal fine i dati potranno essere trattati per attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del Cliente anche attraverso la comunicazione dei dati da a società terze, per la progettazione e l'attuazione di iniziative premiali quali coperture assicurative offerte dal titolare e fornite da società terze, a cui il Titolare fornirà e/o cederà detti dati e per finalità di erogazione del servizio alla clientela che potrà anch'esso essere svolto da società terze. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale e/o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;

b) Ulteriori Finalità - attività amministrative:

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per finalità amministrative volte al monitoraggio dei pagamenti attraverso l'erogazione di un servizio di avvisi volti a fornire al cliente informazioni sulla sua posizione. Detto servizio potrà essere svolto attraverso l'invio di email ed sms da parte di Evalida S.r.l.; La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni amministrative.

c) Ulteriori Finalità - attività promozionali, commerciali e di marketing:

I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per fini promozionali, commerciali e di marketing, invio/comunicazione da parte di Evalida S.r.l. di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di Evalida S.r.l. medesima e/o di altre società controllate/controllanti e/o collegate a Evalida S.r.l. nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate, verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione;

d) Ulteriori Finalità - Comunicazioni di dati a terzi:

I dati forniti dal CLIENTE potranno essere utilizzati per essere comunicati a soggetti terzi: i dati del CLIENTE medesimo potranno essere comunicati e/o ceduti dal Titolare a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società controllate/ controllanti e/o collegate a Evalida S.r.l. utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera c), relativamente alla società di marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi. Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al b), c) e d) è facoltativo ed un eventuale rifiuto da parte del Cliente non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti e potrà modificare e/o revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, facendone semplice richiesta a Evalida S.r.l., senza alcuna formalità. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Evalida S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122, Milano.

Comunicazione dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura

La legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n.311) impone a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia, gas e servizi idrici, l'obbligo di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di fornitura e di trasmettere i dati dichiarati dal cliente all'anagrafe tributaria. In allegato alla presente il modulo (dichiarazione dati catastali) da compilare e riconsegnare a Evalida S.r.l., anche per il tramite del commerciale di riferimento. Nel caso in cui la dichiarazione dei dati catastali venga omessa ovvero qualora i dati siano stati comunicati in maniera inesatta, l'amministrazione finanziaria potrà applicare al cliente una sanzione amministrativa da Euro 103.00 a Euro 2.065,00 (DPR 605/73 e smi).

Data_____

Timbro e/o Firma del Cliente
